



COMUNE di CAVALLERLEONE

Provincia di CUNEO

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO

PROVVEDIMENTO N° AIA_02

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – L.R. 48/93 – L.R. 13/90 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO

Premesso che:

- con la Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo n. 28 del 31/12/2013, è stata rinnovata alla Società Agricola ABELLONIO Giacomo e C. ss con sede legale in Cavallerleone, Via Praterie, 2, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto sito in **Cavallerleone, Via Praterie, 2 - Attività IPPC: 6.6. "Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini (di oltre 30 kg)";**

- in relazione ad un progetto di costruzione di una nuova porcilaia, in ampliamento dell'allevamento esistente ubicato in Cavallerleone, Via Praterie, 2, è stata svolta la procedura di VERIFICA, ai sensi degli artt. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L.R. 40/98 e s.m.i.. Il relativo procedimento si è concluso con la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Autonomo V.I.A. n. 2808 del 29/06/2017, recante esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, subordinatamente al rispetto di determinate prescrizioni;

- in data 30.03.2018 prot 1017 è stata presentata dalla Ditta Società Agricola ABELLONIO Giacomo e C. ss con sede legale in Cavallerleone, Via Praterie, 2, la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per modifica sostanziale dell'impianto autorizzato con provvedimento n.ro 28 del 31.12.2013, e rinnovo;

- con nota prot. n. 1089 del 06/04/2018, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Cavallerleone ha inoltrato l'istanza e la relativa documentazione tecnica della Società Agricola ABELLONIO Giacomo e C. ss, con sede legale in Cavallerleone, Via Praterie, 2 – P.IVA 00551090044 – finalizzata ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza di rinnovo e contestuale modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per lo svolgimento dell'attività IPPC: **6.6. "Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini (di oltre 30 kg)";** per l'allevamento sito in **Cavallerleone, Via Praterie, 2;**

visti:

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce "*In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura, per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato*";

- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372" e, in particolare, l'Allegato I "Linee guida generali" e l'Allegato II "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- il Decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", sostituito dal Decreto 25 febbraio 2016 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", pubblicato sul S.O. n. 9 alla G.U. del 18/04/2016;
- il Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: Regolamento regionale recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e s.m.i.;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", pubblicato sul S.O. G.U. n. 72 del 27/03/2014 ed entrato in vigore l'11/04/2014;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, già istituito con D.P.R. 20/10/1998, n. 447;

DATO ATTO CHE

- a norma dell'art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali e costituisce, altresì, approvazione del piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui all'art. 10 del D.P.G.R. 20/02/2006 n. 1/R e s.m.i.;
- il presente atto non sostituisce gli adempimenti dovuti nè costituisce avallo tecnico di alcun tipo in materia di benessere animale; pertanto **il Gestore deve, in ogni caso, rispettare le norme in materia di benessere animale, la cui disciplina e controllo è demandata alle Autorità preposte;**
- **in caso di modifiche** degli impianti o della variazione della titolarità dell'impianto, il Gestore deve darne comunicazione all'Autorità competente, per il tramite del SUAP competente per territorio, **almeno 60 giorni prima**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative**, con particolare riferimento a:
 - obblighi di **comunicazione** delle operazioni di utilizzazione agronomica e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), nonché di aggiornamento delle informazioni relative all'utilizzazione agronomica e di variazione dei terreni destinati all'applicazione degli effluenti zootecnici, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
 - **divieti** di utilizzazione degli effluenti zootecnici;
 - **dosi di applicazione** al terreno degli effluenti zootecnici;
 - obblighi di **documentazione del trasporto**;
 - **limitazioni e norme tecniche** inerenti le diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici, dalla produzione fino all'applicazione al terreno; - in materia di rifiuti, il Gestore deve, tra l'altro:

- ottemperare al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo al formulario di identificazione, nonché provvedere - qualora dovuto - alla tenuta di apposito registro di carico e scarico ex art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
- comunicare annualmente all'Autorità competente - qualora dovuto - le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e smaltiti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il Gestore deve predisporre la valutazione d'impatto acustico nei casi previsti dall'art. 10 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 e della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Sindaco del Comune sede dell'impianto i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ai sensi del D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da A.R.P.A. Piemonte;
- in attuazione del comma 3 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza, anche nei termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso **quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame** effettuato sull'intera installazione. A tal fine il Gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;
- l'Autorità competente si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'Autorità competente si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordicies* del D.Lgs. 152/06;

Fatto proprio il parere espresso dalla Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio, da parte del SUAP di Cavallerleone, del provvedimento conclusivo SUAP di modifica sostanziale e rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Ditta Società Agricola ABELLONIO Giacomo e C. ss, Prot. Provincia n.ro 25788 del 08.05.2020, che si intende allegato e formante parte integrante e sostanziale alla presente;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

Fatti salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi;

Il Responsabile della Struttura dello Sportello Unico per le attività produttive del Comune di Cavallerleone, Sig. BONGIOVANNI Giovanni, con il presente provvedimento, sulla scorta dei consensi di cui in premessa:

RILASCIA

L'Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della Ditta **Società Agricola ABELLONIO Giacomo e C. ss**, con sede legale in Cavallerleone, Via Praterie, 2 – P.IVA 00551090044 – per l'esercizio dell'installazione sita in **Cavallerleone, Via Praterie, 2 - Attività IPPC: 6.6. "Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini (di oltre 30 kg)"** in ordine al **RIESAME con valenza di rinnovo, e contestuale MODIFICA SOSTANZIALE**

a condizione che vengano rispettati:

- 1) i limiti e le prescrizioni, nonché la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicati negli Allegati tecnici n. 1 e 2 del citato parere espresso dalla Provincia di Cuneo, che costituisce parte integrante del presente atto;
- 2) le previsioni relative all'attività di monitoraggio e controllo contenute nella documentazione richiamata e prescritte nell'Allegato 2;

EVIDENZIA CHE

- il presente atto concerne esclusivamente l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, non sostituisce ulteriori assensi, concessioni o provvedimenti diversamente prescritti dalle leggi vigenti;

DISPONE

- di notificare il presente provvedimento al soggetto richiedente, di trasmetterlo alla Provincia di Cuneo e di pubblicarlo per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Cavallerleone.

Cavallerleone, 29 maggio 2020

Il Responsabile dello Sportello Unico
del Comune di Cavallerleone
BONGIOVANNI Giovanni
F.to digitalmente

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla data di ricevimento ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/71; in alternativa può essere oggetto di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n° 1199/71.

Allegato (facente parte integrante e sostanziale del presente atto):

- Parere espresso dalla Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio, da parte del SUAP di Cavallerleone, del provvedimento conclusivo SUAP di modifica sostanziale e rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Ditta Società Agricola ABELLONIO Giacomo e C. ss, Prot. Provincia n.ro 25788 del 08.05.2020, che si intende allegato e formante parte integrante e sostanziale alla presente

Marca da bollo – Identificativo n° 01190526213358
